

N. R.G. 25444-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, nella persona del Giudice istruttore dott. Daniela Marconi,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Barbara Zangheri, elettivamente domiciliata in Rimini presso lo studio dell'avvocato Massimiliano

Angelini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione,

RICORRENTE

contro

JAPSA s.r.l., con sede a Milano, in persona della legale rappresentante Roberta Frazzetto,

elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avvocato Paolo Carpintieri, che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione,

RESISTENTE

Con ricorso ritualmente notificato Barbara Zangheri, nel corso del giudizio di impugnazione

proposto con atto di citazione notificato in data 1 luglio 2024, ha chiesto la sospensione *ex* articolo

2378, comma 3, c.c., della delibera del 15 maggio 2024 dell'assemblea della JAPSA s.r.l. con la

quale era stata disposta la sua esclusione dalla compagine sociale.

Riferiva, in particolare, la ricorrente che la delibera impugnata aveva disposto la sua esclusione

dalla compagine sociale in forza dell'articolo 12.2 dello Statuto per avere *“collaborato con il*

fratello Paolo Zangheri per rendere impossibile l'ottenimento del credito di Japsa S.r.l. nei

Pagina 1

confronti di Placam Sarl; avendo sfruttato a suo personale vantaggio le informazioni riguardanti l'attività di Japsa S.r.l. finalizzata alla tutela dell'asset Placam Sarl; avendo arrecato col suo comportamento un grave danno alla Japsa S.r.l. costituito sia da non avere potuto escutere il credito, sia nel non avere potuto esercitare i diritti economici e amministrativi nella controllata Placam Sarl, sia nell'aver pregiudicato gli interessi economici della Placam Sarl consentendo e partecipando attivamente alla dismissione dell'asset Placam Foret Sarl, rendendosi acquirente attraverso la Twinbro Srl, di cui è socia ed amministratrice unica, quindi in conflitto di interessi".

Sosteneva che tale delibera sarebbe affetta da nullità per genericità della clausola statutaria di cui vorrebbe fare applicazione, prevedendo quest'ultima delle fattispecie di esclusione del socio prive della necessaria descrizione degli specifici comportamenti che possono legittimarla, venendo al contrario in rilievo ipotesi di estromissione strutturate con dei meri richiami a categorie o concetti giuridici indeterminati, che di conseguenza si prestano ad essere discrezionalmente riempite *ex post* di significato. Proseguiva osservando, da un lato, che alcune delle condotte contestate non sarebbero nemmeno suscettibili nella clausola statutaria, con particolare riguardo alla censura di avere impedito alla società resistente di escutere un credito vantato nei confronti della partecipata, come tale estranea alla previsione statutaria che tratta della diversa ipotesi del rendere "gravemente difficoltoso alla società l'ottenimento di credito"; dall'altro lato, negando la sussistenza degli ulteriori addebiti mossi. Quanto al *periculum in mora*, evidenziava che la mancata sospensione della decisione impugnata le comporterebbe un danno irreparabile in ragione della compromissione del valore della sua partecipazione mediante atti degli altri soci resi possibili dall'aver conseguito, tramite la sua esclusione, una ancora più ampia maggioranza del capitale sociale. Inoltre, l'esclusione la priverebbe dell'esercizio dei poteri di controllo e monitoraggio della gestione che spettano a ciascun socio, ma soprattutto del tempestivo esercizio dei poteri di reazione, quando, per converso, alcun pregiudizio verrebbe a subire la società resistente dalla sua eventuale permanenza nella compagine sociale, alla luce anche della sua marginale partecipazione sociale.

Pagina 2

Concludeva, quindi, nel senso dell'accoglimento della domanda di sospensione cautelare della delibera di esclusione.

La resistente, dopo aver diffusamente descritto le controversie pendenti fra le parti relative in particolare alla partecipazione nella società operativa di diritto camerunense Placam s.c.a.r.l., contestava l'asserita nullità per genericità delle cause di esclusione convenzionale di cui all'articolo 12.2 del suo statuto, sostenendo che, a tutto concedere, si dovrebbe discorrere di annullabilità, con conseguente necessità di un'apposita domanda, che nella specie non è stata proposta. Lo statuto, invero, tipizzerebbe in maniera più che esaustiva le condotte che possono dar luogo all'esclusione del socio, tutte riconducibili al concetto di giusta causa. La resistente Japsa ribadiva, poi, che le condotte attribuite alla ricorrente sarebbero tutte sussumibili nelle previsioni statutarie, evidenziando, in particolare, la condotta di concorso di Barbara Zangheri con il fratello Paolo Zangheri, amministratore della partecipata camerunense Placam scarl, nella vendita, a favore di una società da lei partecipata ed amministrata, ad un prezzo vile neanche versato, della totalità delle quote della Placam Foret Sarl appartenenti alla Placam scarl, operazione che avrebbe concretizzato la previsione statutaria del fare o tentare di fare concorrenza alla società e dell'averle arrecato danno.

Sul *periculum in mora* contestava, invece, l'esistenza del rischio di una diminuzione del valore della partecipazione della ricorrente, titolare di una quota minoritaria con cui non avrebbe, comunque, potuto incidere sulle deliberazioni assunte dai soci. Sul pregiudizio derivante dalla perdita dei poteri di controllo e di monitoraggio della gestione, rilevava che la Zangheri non aveva mai preso parte alle assemblee della società, dimostrando così disinteresse per le sue vicende, né aveva mai assunto altre iniziative o contestato le delibere assunte dai soci di maggioranza, prestandovi così acquiescenza.

Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda cautelare di sospensione.

Pagina 3

All'udienza di discussione del ricorso, il giudice istruttore, tentata con esito negativo la conciliazione della lite, si riservava di decidere sulla domanda cautelare.

La domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione dalla compagine sociale proposta dalla ricorrente è fondata.

Ad un esame necessariamente sommario della vicenda sotto il profilo del *fumus boni iuris* non sono, infatti, privi di verosimile fondatezza i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente per ottenere l'annullamento della delibera di esclusione dalla compagine sociale della Japsa s.r.l.

Nell'attribuire ai soci la facoltà di prevedere nel contratto sociale costitutivo di una società a responsabilità limitata specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, l'articolo 2473-bis c.c. così dispone: *"L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale"*. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all'esito del relativo procedimento (articolo 2466 c.c.), ovvero quando l'atto costitutivo lo consenta, ma in quest'ultimo caso, data la necessità di permettere ai soci di evitare la "sanzione" conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa, si richiede la previa individuazione delle ipotesi che potrebbero integrare una giusta causa di cessazione del vincolo sociale. La clausola statutaria che disciplina l'esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla (v. Tribunale Milano, 22 dicembre 2014; Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, 23 marzo 2022).

Si è detto che con delibera del 15 maggio 2024 l'assemblea della JAPSA s.r.l. ha disposto l'esclusione di Barbara Zangheri, in dichiarata applicazione dell'articolo 12.2 dello Statuto, per

Pagina 4

avere “collaborato con il fratello Paolo Zangheri per rendere impossibile l’ottenimento del credito di Japsa S.r.l. nei confronti di Placam Sarl; avendo sfruttato a suo personale vantaggio le informazioni riguardanti l’attività di Japsa S.r.l. finalizzata alla tutela dell’asset Placam Sarl; avendo arrecato col suo comportamento un grave danno alla Japsa S.r.l. costituito sia da non avere potuto escutere il credito, sia nel non avere potuto esercitare i diritti economici e amministrativi nella controllata Placam Sarl, sia nell’aver pregiudicato gli interessi economici della Placam Sarl consentendo e partecipando attivamente alla dismissione dell’asset Placam Foret Sarl, rendendosene acquirente attraverso la Twinbro Srl, di cui è socia ed amministratrice unica, quindi in conflitto di interessi”.

Il richiamato articolo 12.2 dello Statuto, a sua volta, così recita: *“Allo stesso modo può essere decisa la esclusione di un socio, purché titolare di partecipazione inferiore alla metà del capitale sociale, che subisca protesto o decreto ingiuntivo o sequestro conservativo per debito di importo significativo, tale essendo comunque quello pari ad almeno la metà del capitale sociale, o che comunque per il suo comportamento o per situazioni particolari in cui si trovi, renda gravemente difficoltoso alla società l’ottenimento di credito, che faccia o tenti di fare concorrenza alla società, che sfrutti a suo personale vantaggio qualsiasi informazione riguardante la attività della società di cui sia venuto in possesso, che arrechi gravi danni alla società”.*

Le ipotesi da vagliare, nei limiti della sommaria valutazione propria della presente sede cautelare, sono, quindi, queste ultime quattro. Ebbene, la prima, consistente nella condotta del socio che *“renda gravemente difficoltoso alla società l’ottenimento di credito”*, non è applicabile al caso di specie per l’assorbente ragione che ciò che è stato contestato alla Zangheri è di aver reso *“impossibile l’ottenimento del credito di Japsa S.r.l. nei confronti di Placam Sarl”*. Pertanto, ciò che si imputa alla ricorrente è di avere frapposto ostacoli tali da impedire alla società la riscossione di un suo asserito credito, il che va al di là di ogni variante di senso delle parole utilizzate nella clausola statutaria, che, invece, individuano la diversa fattispecie, consistente nell’impedimento

Pagina 5

frapposto all'ottenimento di credito ossia alla possibilità della società di ottenere finanziamenti da terzi.

Rispetto alla seconda ipotesi descritta, da ritenersi integrata a seguito di una condotta del socio che faccia o tenti di fare concorrenza alla società, la previsione statutaria, da un lato, si presta a censure in punto di validità, in quanto, seguendo una linea di pensiero già sviluppata dalla giurisprudenza, la clausola può essere intesa come riferibile a condotte specifiche di concorrenza (di per sé definibili *ex ante* sulla scorta della parallela disciplina normativa in tema di concorrenza e della relativa elaborazione) che, tuttavia, non paiono riconducibili alla nozione di “*giusta causa*”, richiamata dall'articolo 2473-bis c.c., da intendersi quale “*causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto*” (v. Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, ordinanza 13 giugno 2016). In ogni caso, la fattispecie statutaria non pare integrata nel caso di specie, posto che, stando al tenore della clausola, la condotta di concorrenza sanzionata con l'esclusione non comprende quella indirettamente compiuta dal socio tramite società controllate o amministrate, stigmatizzata nella delibera di esclusione con riferimento alla vicenda della vendita da parte della partecipata Placam scarl delle quote della Placam Foret Sarl alla Twinbro S.r.l., partecipata e amministrata dalla ricorrente. Pertanto, a fronte della tassatività delle cause di esclusione previste dallo statuto, difetta anche il presupposto dell'avere fatto concorrenza alla società resistente, se è vero che nemmeno quest'ultima svolge direttamente attività nel settore in cui operano venditrice ed acquirente. D'altronde ciò di cui si duole JAPSA s.r.l. non è il pregiudizio derivatole dall'attività in concorrenza ma la perdita di un *asset* di una sua partecipata, ceduto ad un prezzo incongruo e non versato.

La terza causa di esclusione da considerare è quella della condotta del socio che “*sfrutti a suo personale vantaggio qualsiasi informazione riguardante l'attività della società di cui sia venuto in possesso*”. Nella memoria difensiva la resistente JAPSA s.r.l. ha precisato che la Zangheri avrebbe sfruttato le informazioni inerenti al contenzioso con Placam sarl per danneggiarla, con particolare

Pagina 6

riguardo alla già citata operazione di acquisto di Placam Forest sarl a prezzo vile. Sennonché, la clausola non specifica cosa debba intendersi per personale vantaggio e neanche richiede che le informazioni indebitamente sfruttate debbano avere natura riservata, antepoñendovi anzi l'aggettivo indefinito "qualsiasi" senza fornire indicazioni sulla loro provenienza o sulle modalità di acquisizione. Pertanto, potrebbe applicarsi anche al socio che ha acquisito lecitamente sull'attività della società un'informazione pubblica e l'ha poi utilizzata per ottenere un vantaggio senza recare danno alla società. Ne deriva, dunque, ancora una volta un presumibile vizio di validità della previsione statutaria, che oltre a difettare di sufficiente determinatezza, pare anche andare al di là del concetto di giusta causa, dato che, stando alla sua formulazione, finisce per abbracciare anche condotte lecite e non necessariamente dannose per la società. In ogni caso, allo stato è una mera asserzione il fatto che la Zangheri avrebbe sfruttato un'informazione riguardante l'attività della società di cui è venuta in possesso, non essendo stato chiarito quale specifica informazione avrebbe sfruttato, chi gliela avrebbe fornita e in che modo l'avrebbe acquisita.

Sull'ultima causa di esclusione, rappresentata dall'addebito di aver arrecato gravi danni alla società, pare evidente il difetto di specificità da tempo censurato dalla giurisprudenza, con la conseguente presumibile nullità della clausola statutaria, accertabile anche d'ufficio in via incidentale nel corso del giudizio di impugnazione della delibera, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 c.c. Lo statuto, infatti, non tipizza alcuna condotta, limitandosi ad esigere una gravità del danno, ancora una volta senza nemmeno fornire un criterio attraverso cui compiere tale valutazione. La disposizione statutaria sembra allora lasciare del tutto indeterminata l'area dei fatti passibili di valutazione quale causa di esclusione, così disattendendo l'esigenza della predeterminazione delle fattispecie di estromissione.

Considerato, quindi, che per quanto concerne il *fumus*, sia pure nei limiti di apprezzamento propri della fase cautelare, emergono profili di fondatezza delle censure svolte dalla ricorrente, sia riguardo alla nullità della clausola statutaria di cui all'articolo 12.2 per le parti espressamente poste

Pagina 7

a fondamento della delibera assembleare di esclusione del 15 maggio 2024, sia rispetto alla non ricorrenza, nel caso di specie, delle condotte contemplate a fondamento della sanzione, con la conseguente presumibile fondatezza dei motivi di nullità o di annullamento della delibera impugnata dedotti dalla ricorrente, occorre passare all'esame del requisito del *periculum in mora*.

Va premesso che l'articolo 2378, comma 3, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'articolo 2479-ter, comma 4, c.c., configura una misura cautelare tipica, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata, per la concessione della quale il giudice è tenuto a verificare non solo la sussistenza del *fumus boni juris*, ma anche del *periculum in mora*, quest'ultimo da ravvisarsi, come precisato dall'articolo 2378, comma 4, c.c., all'esito di una comparazione tra il pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata e quello che deriverebbe alla società dalla sospensione dell'esecuzione della delibera medesima.

All'esito del giudizio comparativo ex articolo 2378, comma 4, c.c., l'esecuzione della delibera dell'assemblea della JAPSA s.r.l. del 15 maggio 2024 deve essere sospesa, giacché a fronte del pregiudizio che la ricorrente subirebbe dall'efficacia della sua esclusione dalla compagine sociale, con conseguente perdita *medio tempore* dei diritti di partecipazione ed in particolare del diritto di controllo della gestione di cui all'articolo 2476, comma 2 c.c., non emerge un contrapposto pregiudizio in capo alla società resistente di maggiore consistenza che debba essere scongiurato e che si produrrebbe con il suo "ritorno" in società.

La società resistente si è, infatti, limitata, al riguardo, a negare il pregiudizio lamentato dalla ricorrente in conseguenza dell'esclusione senza neanche descrivere, ai fini del giudizio di comparazione, quale sarebbe il pregiudizio che le deriverebbe dalla sua permanenza nella compagine sociale.

In ogni caso a sminuire il pregiudizio derivante alla socia esclusa dall'impossibilità di esercitare il diritto di controllo sulla gestione nella situazione di conflittualità estrema all'interno della

Pagina 8

compagine sociale desumibile dalle stesse difese della società resistente, non vale il fatto che sino ad ora non lo abbia esercitato. E anche a voler immaginare un pregiudizio per la società nel possibile accesso della socia, che la società resistenza ipotizza svolga o abbia svolto attività in concorrenza indiretta con la società, a informazioni aziendali “sensibili” tramite l’esercizio da parte della stessa del diritto al rilascio di copia della documentazione amministrativa ex articolo 2476, comma 2, c.c., il rischio sarebbe scongiurato dalla tutela accordata nel corso dell’ispezione al diritto della società alla riservatezza (v. Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, ordinanza 29 aprile 2022, e Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 29 settembre 2020; Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, ordinanza 10 gennaio 2024, n. 12). Infine, proprio la natura minoritaria della quota sociale della Zangheri induce ad escludere la possibilità che tornando in possesso dei suoi diritti partecipativi possa sovvertire gli equilibri societari in attesa della decisione sul merito dell’impugnazione della delibera di esclusione.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto disponendo la sospensione dell’efficacia della deliberazione di esclusione adottata dall’assemblea dei soci della Japsa s.r.l. il 15 maggio 2024.

Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese processuali deve essere rimessa all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

visti gli artt. 2479-ter e 2378, commi 4 e 6, c.c.

dispone la sospensione dell’efficacia della deliberazione di esclusione della socia Barbara Zangheri, adottata dall’assemblea della JAPSA s.r.l. il 15 maggio 2024.

Dispone che il presente dispositivo sia iscritto, a cura dell’amministratore, nel Registro delle imprese.

Si comunichi.

Milano 23 gennaio 2025

Il Giudice

Daniela Marconi

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Mario Quaglia.

Pagina 10